

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1523}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LIVIA TURCO

Modifica all’articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età

Presentata il 23 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sempre più necessario porre l’attenzione sul crescente fenomeno di ragazzi figli di immigrati irregolari, nati in Italia. Molti di questi ragazzi, nonostante siano nati nel nostro Paese e abbiano frequentato le nostre scuole, sono, di fatto, cresciuti in una situazione complessivamente irregolare a causa della posizione giuridica dei loro genitori. Così, al compimento del diciottesimo anno di età, si trovano a « ere-

ditare » questa condizione di clandestinità, venendo così improvvisamente privati di ogni possibilità di lavoro regolare, così come di un pieno inserimento sociale. Per non parlare di quanto può succedere nel corso di un normale fermo delle Forze di polizia: in tale caso, questi giovani, nati e cresciuti in Italia, rischiano di vedersi consegnare il foglio di espulsione. A questo punto occorre chiedersi a quale terra dovrebbero fare ri-

torno, considerato che la maggior parte di questi ragazzi non ha mai visto il Paese dei genitori, spesso non ne conosce neppure la lingua, e nella quasi totalità dei casi non ha alcun rapporto con i parenti rimasti nel Paese di origine. Il loro Paese di origine è in tutto e per tutto l'Italia. Questa situazione dunque significa per tali giovani andare incontro all'eventualità, neanche tanto remota, di collezionare un fermo dopo l'altro e, di conseguenza, il rischio della detenzione per violazione delle leggi sull'immigrazione.

È necessario quindi spezzare questo circolo vizioso, evitando che un numero consistente di giovani sia condannato a una condizione di permanente clandestinità; per questo va riconosciuto loro il diritto a un regolare permesso di sog-

giorno che ne consenta un normale inserimento sociale e lavorativo, riducendo così il rischio di un loro coinvolgimento nei circuiti dell'illegalità.

Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, che prevede, appunto, per il figlio di immigrati irregolari nato in Italia e ivi permanente per un periodo non inferiore a dieci anni, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e di lavoro valido sei mesi, rinnovabile per un massimo di due volte, e trasformabile, qualora ne sussistano le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 1-*ter.1*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ».

€ 0,35



16PDL0014610